



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 16/02/2026

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INCUBATOIO
DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) 2026-28

IL PRESIDENTE

Viste:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che all'art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, che all'art. 40 stabilisce che: “la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 5, comma 3, con il quale si stabilisce che “la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le Associazioni piscatorie di cui al successivo art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività”;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii, ed in particolare i seguenti articoli:
 - artt. 45-54, che istituiscono e regolano il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale, che consente ai suddetti enti di acquisire, tra le altre, la qualifica di organizzazione di volontariato (ODV) o di associazione di promozione sociale (APS);
 - art. 56, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, in favore di terzi, con ODV e APS iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la Legge Regionale 13 aprile 2023, n. 3, “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” e ss.mm.ii., artt. 20 e 22, che promuove e disciplina la collaborazione con gli enti del terzo settore nello svolgimento di attività d'interesse generale e l'utilizzo di beni;

Premesso che:

- il Settore Attività Faunistico Venatorie e Sviluppo della Pesca della Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), a seguito del subentro alle Province nella funzione, nel 2016 ha effettuato una ricognizione delle strutture attive sul territorio regionale adibite ad incubatoi e stabilimenti ittigenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota mediterranea, che ha portato all'individuazione degli impianti di cui mantenere la funzionalità;
- le strutture ed i beni su cui si svolgono tali attività sono di proprietà di soggetti terzi, tra i quali la Provincia di Reggio Emilia, proprietaria dei beni mobili e immobili costituenti l'incubatoio per la produzione di trote ubicato in Comune di Villa Minozzo (RE);
- la Regione, sulla base del Piano Ittico regionale e al fine di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete delle strutture locali per la produzione di novellame da ripopolamento, ha emanato avvisi pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni aventi i requisiti per la gestione integrata degli incubatoi ittici e ha stipulato convenzioni triennali con le Associazioni individuate e gli Enti proprietari degli incubatoi, disponibili a mettere a disposizione a titolo gratuito e senza oneri le strutture citate;

Dato atto che, a seguito dell'avviso pubblico emanato con Delibera di Giunta Regionale n. 2195/2022 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 09/03/2023, la Regione ha stipulato una convenzione triennale con la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) – Comitato Provinciale di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia, quale proprietaria dei beni mobili e immobili costituenti l'incubatoio per la produzione di trote ubicato in Comune di Villa Minozzo (RE), con scadenza 31/12/2025;

Preso atto che:

- in virtù dei buoni risultati ottenuti dall'attività finora svolta negli incubatoi oggetto di convenzione, la Regione ha manifestato l'interesse a sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento, con espresso riferimento alla trota mediterranea, dando la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete di strutture locali, in particolare le strutture di Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE), anche nell'intento di rafforzare il ruolo degli incubatoi di valle come punti di aggregazione, non solo per l'attività piscatoria ma anche per favorire azioni e interventi di carattere turistico e didattico-formativi per le scuole;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 10/11/2025 avente ad oggetto "Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Avviso pubblico di manifestazione di interesse e approvazione schema di convenzione per la gestione degli incubatoi di allevamento di pesce siti nei comuni di Lizzano in Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE)", la Regione ha previsto la stipula di una convenzione per ciascuno degli incubatoi di cui trattasi, valida dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, eventualmente estendibile fino al 31/12/2028 in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, sottoscritta oltre che dalla Regione e dall'Associazione individuata per la gestione, anche dall'Ente proprietario dei beni mobili ed immobili concessi in uso gratuito, approvando altresì lo schema di convenzione-tipo come Allegato C alla deliberazione medesima;

Atteso che la Provincia di Reggio Emilia, quale proprietaria dei beni su cui si svolgono le

attività afferenti all'incubatoio per la produzione di trote di Villa Minozzo (RE), a seguito del trasferimento di funzioni di cui all'art. 40 della L.R. n. 13/2015, non è più interessata direttamente alla gestione dell'impianto;

Considerato che lo schema di convenzione-tipo approvato dalla Regione, di cui sopra, prevede che gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni e sulle strutture, atti a garantirne la conservazione, la funzionalità e l'efficienza, siano in carico all'Associazione piscatoria individuata dalla Regione per la gestione, nei limiti di quanto previsto dalla convenzione e dalle risorse messe a disposizione dalla Regione stessa, mentre alla Proprietà è richiesta solo la messa a disposizione gratuita dell'impianto nello stato in cui si trova;

Ritenuto opportuno, in uno spirito di collaborazione tra enti locali ed associazioni volto al perseguimento dell'efficienza dell'azione pubblica complessiva, continuare a concedere a titolo gratuito e senza oneri per la Provincia l'utilizzo della citata struttura per la produzione di novellame da ripopolamento di trota mediterranea, anche per le attese ricadute positive nei confronti della comunità di riferimento, dando atto che tale disponibilità è stata comunicata alla Regione con lettera prot. n. 32101 del 17/10/2025;

Vista la Determinazione regionale n. 1419 del 27/01/2026, "L.R. 7 novembre 2012 n. 11. Delibera di Giunta Regionale n. 1849/2025. Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la F.I.P.S.A.S. Comitato provinciale di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia per la gestione integrata dell'incubatoio a ciclo completo per la produzione di trote ubicato in Villa Minozzo (RE), annualità 2026-2028. Assunzione impegni di spesa", con la quale la Regione ha individuato l'Associazione F.I.P.S.A.S. Comitato provinciale di Reggio Emilia, C.F. 05267300589 (iscritta al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, al repertorio n. 76763 dal 04/11/2022), quale gestore dell'incubatoio di Villa Minozzo fino al 31/12/2028;

Ritenuto pertanto di aderire alla stipula della convenzione proposta dalla Regione, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto, conferendo continuità funzionale e gestionale all'impianto ittiogenico di proprietà della Provincia sito a Villa Minozzo (RE), benchè l'Ente sia attualmente sollevato dalla funzione diretta, con l'obiettivo di sostenere la produzione della trota mediterranea, entità ittica di notevole interesse ecologico ed alieutico, la cui presenza induce anche positive ripercussioni turistiche sul territorio montano, anche nell'intento di favorire l'aggregazione associativa collegata all'attività piscatoria e le iniziative di carattere didattico-formativo;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

D E C R E T A

- per le motivazioni esplicitate in premessa, di approvare il rinnovo della CONVENZIONE tra la Provincia di Reggio Emilia, quale soggetto proprietario dei beni costituenti l'incubatorio di allevamento e ripopolamento di trote sito nel Comune di Villa Minozzo (RE), la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) – Comitato Provinciale di Reggio Emilia, individuata dalla Regione stessa per l'attività di

gestione integrata del suddetto impianto, in attuazione della D.G.R. n. 1849 del 10/11/2025, secondo lo schema convenzionale allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione che verrà stilata sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
 - la suddetta convenzione, valida fino al 31/12/2028, prevede la concessione in uso gratuito dei beni mobili ed immobili di cui sopra di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, nello stato in cui si trovano e senza oneri per la Provincia, all'Associazione piscatoria di cui sopra individuata dalla Regione;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 16/02/2026

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI REGGIO EMILIA, RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELL'INCUBATOIO A CICLO COMPLETO DI VILLA MINOZZO (RE) PER LA PRODUZIONE DI NOVELLAME DA RIPOPOLAMENTO

TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata da, nato a ... il ..., domiciliat... per le sue funzioni presso il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzat... alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. ... del;

E

- l'Associazionecon sede legale in, Via, rappresentata dal suo ... e legale rappresentante pro tempore, nat... a ... e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

E

- la provincia di Reggio Emilia (di seguito "Proprietà"), con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, C.F. 00209290352, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia il 04/07/1962, e domiciliato per le sue funzioni presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 26, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in esecuzione del Decreto Presidenziale n. ...;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito "Regione") si avvale del Comitato Provinciale FIPSAS di Reggio Emilia (di seguito "Associazione") per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce e attività di ripopolamento sito nel Comune di Villa Minozzo (RE). L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro

(pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;

- attuare una selezione genetica di 1° livello dei soggetti riproduttori presenti in incubatoio in modo da garantire una buona selezione tassonomica dei ceppi di trota mediterranea da utilizzare per la produzione di uova e avannotti. I riproduttori così selezionati andranno mantenuti in vasche separate e/o segnalati mediante l'utilizzo di tag. Per le indagini genetiche di 1° livello ci si potrà avvalere di Università ed Enti/Laboratori pubblici e privati con maturata e comprovata esperienza nel campo degli studi genetici e tassonomici delle specie di trota;

- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;

- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento dello status di impianto indenne da SEV e NEI;

- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;

- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;

- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;

- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;

- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni e sulle strutture, per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza, nei limiti di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di Villa Minozzo (RE) nello stato in cui si trova.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2028.

Art. 3 - Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del Codice civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro 47.600,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche trimestrali a presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione.

Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, comprese le analisi genetiche, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle

attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,41/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV < 100) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2025.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 10% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il settore competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 - Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis* dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile in quanto compatibili, in deroga all'applicazione dell'art. 1808 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e
acquacoltura
documento firmato digitalmente

Per l'Associazione

documento firmato digitalmente

Per la Provincia di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e
Patrimonio
Ing. Bussei Valerio
documento firmato digitalmente

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2026/338

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) 2026-28

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2026/338

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) 2026-28

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 09/02/2026

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 16/02/2026

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITO NEL COMUNE DI
VILLA MINOZZO (RE) 2026-28

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 16/02/2026

IL VICESEGRETARIO

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.